



00201/08

201

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMEDEO	POSTIGLIONE	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. GUIDO	DE MAIO	Consigliere	del 21/XI/07
2. " ALDO	GRASSI	Consigliere	SENTENZA
3. " ALFREDO MARIA	LOMBARDI	Consigliere	N. 2833
4. " ALDO	FIALE	Consigliere	R.G.N..6186/'07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da

MATTALIANO VINCENZO, nato a Cammarata il 7 Dicembre 1949;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 28/IX/'06;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;

Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. G. Izzo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Osserva

Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Agrigento datata 22/IX/'05 Vincenzo Mattaliano veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva specifica, reiterata contestatagli, alla pena di 1 mese di arresto ed € 16.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 44 lett. c), 93 e 95 D.P.R. 6/VI/'01, n. 380, dei quali era chiamato a rispondere per avere installato, nella terrazza di uno stabile sito in Agrigento, zona sismica soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale, una struttura in pannelli tipo "isopan" di venticinque metri quadrati, senza permesso di costruzione e senza preventivo deposito del relativo progetto nell'ufficio del Genio Civile, come accertato il 25/V/'04.

Con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere, a carico del Mattaliano, in ordine al reato di cui all'art. 163 D.Lgs 490/'99, relativamente alla detta struttura, perché estinto -a norma dell'art. 181 D.Lgs. 42/'04- a seguito di avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed in ordine ai reati previsti dagli artt. 44 lett. c), 93 e 95 D.P.R. 380/'01 e 163 D.Lgs. 490/'99, relativi alla realizzazione di una cella frigorifera, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Contro i capi di tale decisione relativi ai reati dei quali era stato dichiarato colpevole l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto, trattandosi di opera precaria e di modeste dimensioni, per la quale non sarebbe richiesto -anche a norma dell'art. 5 L. Reg. Siciliana 10/VIII/'85, n. 37- il permesso di costruzione ed, in via gradatamente subordinata, la dichiarazione di estinzione del reato edilizio, dovendosi ad esso estendere la causa estintiva applicata alla contravvenzione di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/'99, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la riduzione della pena inflittagli e la conversione di quella detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 28/IX/'06, dichiarava condonata la pena inflitta al Mattaliano e confermava, nel resto, la decisione impugnata, affermando e ritenendo, per quello che in questa sede rileva:

- a) che l'opera in questione non riveste il carattere della precarietà in quanto, trattandosi di struttura destinata al ricovero di attrezzature relative all'attigua gelateria gestita dall'imputato, essa non era destinata a soddisfare bisogni provvisori e contingenti ed era suscettibile di uso non limitato ad un breve e circoscritto arco temporale;
- b) che la normativa dell'invocata legge regionale non è applicabile alla fattispecie in esame riguardando solo gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, nonché le opere precarie o costituenti pertinenze, di modeste dimensioni, mentre nel caso di specie la precarietà dell'opera era da escludere per le ragioni sopra esposte.



Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge, deducendo:

- I. che per l'installazione della struttura in pannelli tipo "isopan", non infissi ma semplicemente poggiati al suolo, destinata al ricovero provvisorio di attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività artigianale di gelateria espletata in un locale adiacente, non sarebbe stato necessario il permesso di costruzione, ai sensi dell'art. 5 L. Reg. Siciliana 10/VIII/85, n. 37, come modificata dalla L. Reg. Siciliana 15/V/86, n. 26, trattandosi di opera avente carattere pertinenziale, facilmente rimovibile e di modeste dimensioni;
- II. che, essendo stato dichiarato estinto il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/99, la pena per il reato residuo avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 44 lett b), non c) D.P.R. 380/01.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato non ammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.

La disposizione di cui all'art. 5 L. Reg. Siciliana 10/VIII/85, n. 37, come modificata dalla L. Reg. Siciliana 15/V/86, n. 26, per la quale è assentibile con semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola elevazione, non adibiti ad uso abitativo, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può, pertanto, essere applicata esclusivamente in relazione all'edificazione di manufatti precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste dimensioni.

Ciò perché, altrimenti, si andrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 117 della Costituzione, pur come novellato dalla L. Cost. n. 3/01, atteso che la competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale (v. conf. Cass. Sez. III pen. 25/V/05, n. 24201; 9/XII/04, n. 4861 e 11/I/02, n. 6814).

La nozione di pertinenza, in materia edilizia, ha caratteristiche proprie, diverse da quelle contemplate dal codice civile e si sostanzia in un'opera che, pur essendo preordinata ad una oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, deve avere proprie individualità fisica e conformazione strutturale, non essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale, essere sfornita di autonomo valore di mercato ed essere dotata di un volume minimo che non ne consenta alcuna destinazione autonoma (v. conf. Cass. sez. III pen., 20/VI/06, Di Cosimo; 17/I/03, n. 18299 e 19/02/98, n. 4134).

Nella fattispecie in esame il carattere di precarietà dell'opera deve essere escluso essendo stato accertato, in sede di merito, che si trattava di una struttura realizzata nel terrazzo del medesimo edificio in cui si trovava il locale attiguo adibito a gelateria.

Essa, dunque, non aveva propria, distinta individualità fisica e strutturale e, per dimensioni, era suscettibile di destinazione autonoma.

Del pari, il requisito della precarietà di un'opera -che esclude la necessità di concessione edilizia- prescinde dalla temporaneità della destinazione soggettivamente ad essa data, in ipotesi, dall'autore del fatto ed è collegato all'intrinseca ed oggettiva destinazione della stessa, a prescindere dalla facilità o meno della sua futura rimozione

In realtà può dirsi "*precaria*" solo l'opera destinata a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, come tale oggettivamente destinata fin dalla sua realizzazione ad essere rimossa (v. conf. Cass. Sez. III pen., 17/IV/'00, Dellagiacomà; 30/IX/'98, Latelli; 20/XI/'97, Fulgoni e 21/IV/'95, Bassi).

Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno legittimamente escluso trattarsi di opera precaria, avendo accertato che la struttura era destinata al ricovero di attrezzature relative all'esercizio dell'attività gelateria.

Anche l'altro motivo di impugnazione è palesemente destituito di fondamento in quanto il fatto è stato giuridicamente qualificato in maniera corretta ai sensi dell'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/'01, essendo stata l'opera realizzata in zona soggetta a vincoli e la dichiarata estinzione dell'autonomo reato ambientalistico va, al riguardo, considerata ininfluenza.

La manifesta infondatezza del ricorso è causa originaria di inammissibilità di esso, ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato di cui agli artt. 93 e 95 D.P.R. 380/'01 per prescrizione, maturata il 25/V/'07, vale a dire in epoca successiva a quella di pronuncia della decisione impugnata.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Vincenzo Mattaliano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 28/IX/'06 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 21 Novembre 2007.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

